



Avv. Rag. Eugenio Testoni
Avv. Stefano Legnani
Avv. Paolo Casati
Dott. Alessandro Bondesan
Dott. Giovanni Peluso

Studio Legale Tributario
Avvocato Rag. Eugenio Testoni
Via Giovio 16 22100 Como
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

8.2017
Aprile

Comunicazione trimestrale delle Liquidazioni IVA: Anno di imposta 2017

Sommario

Premessa	2
Come effettuare l'adempimento	2



Avv. Rag. Eugenio Testoni
Avv. Stefano Legnani
Avv. Paolo Casati
Dott. Alessandro Bondesan
Dott. Giovanni Peluso

Studio Legale Tributario
Avvocato Rag. Eugenio Testoni
Via Giovio 16 22100 Como
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

1. PREMESSA

L'art. 4 comma 2 del Decreto Fiscale n. 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017 ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, l'obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche, sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente sia che la liquidazione avvenga trimestralmente.

Sono **obbligati** alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972.

Sono invece **esonerati** i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale e all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che durante l'anno non vengano meno le condizioni di esonero.

Tra i soggetti esonerati ricordiamo:

- I soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
- I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex lege n. 190/2014 o del regime vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (i cosiddetti "forfetari" e "minimi");
- Gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime ex lege n. 398/1991;
- I produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

La Comunicazione deve essere effettuata anche se rileva un'imposta a credito.

2. COME EFFETTUARE L'ADEMPIMENTO

L'Agenzia delle Entrate ha approvato, con il Provvedimento n. 58973 del 27 marzo 2017, il modello di Comunicazione e le istruzioni per la compilazione e la trasmissione telematica.

Il modello deve essere presentato **esclusivamente per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato utilizzando le seguenti modalità:

- Un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva);
- Un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop);
- Un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
- Un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l'interfaccia web di fruizione del servizio "Fatture e corrispettivi" al quale è possibile accedere dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici.

L'invio della comunicazione trimestrale deve avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, secondo quanto riassunto nella tabella riportata nella pagina seguente:



Avv. Rag. Eugenio Testoni
Avv. Stefano Legnani
Avv. Paolo Casati
Dott. Alessandro Bondesan
Dott. Giovanni Peluso

Studio Legale Tributario
Avvocato Rag. Eugenio Testoni
Via Giovio 16 22100 Como
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

Scadenze 2017 Comunicazione liquidazioni IVA	
I Trimestre	31 maggio 2017
II Trimestre	18 settembre 2017 *
III Trimestre	30 novembre 2017
IV Trimestre	28 febbraio 2018

(*) A seguito della sospensione estiva dei termini

Il modello è composto dal frontespizio e dal quadro VP.

Nel **Frontespizio** devono essere indicati i dati del contribuente, la sottoscrizione della dichiarazione e l'impegno alla presentazione telematica.

Il **Quadro VP** riporta i dati delle liquidazioni periodiche secondo un preciso schema. Gli importi dovranno essere indicati al centesimo di Euro.

Il totale delle operazioni attive (**rigo VP2**) deve contenere l'ammontare complessivo delle operazioni attive al netto dell'IVA derivanti:

- Dalla cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle a esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, etc.);
- Dalle operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7 septies, D.P.R. n. 633/1972;
- Dalle operazioni per le quali l'imposta è dovuta da parte del cessionario (*reverse charge*).


Il totale delle operazioni passive deve essere invece indicato nel **rigo VP3** e deve comprendere anche:

- Gli acquisti intracomunitari;
- Le importazioni di beni e servizi;
- Gli acquisti a esigibilità differita e con IVA indetraibile;
- Gli acquisti intracomunitari non imponibili.

L'IVA esigibile e l'IVA detratta devono essere indicate rispettivamente nel **rigo VP4** e nel **rigo VP5**. In merito alle situazioni in cui l'IVA è dovuta da parte del cessionario (ad esempio acquisti intracomunitari e acquisti art. 17, comma 2, 5, 6 e 7) l'imposta dovrà essere compresa sia tra quella esigibile sia tra quella detratta.

Nel **rigo VP8** occorre indicare l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione e risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare. Non bisogna però considerare i crediti eventualmente chiesti a rimborso o in compensazione tramite la presentazione del Modello TR.

Nel **rigo VP9** deve invece essere indicato il credito IVA dell'anno precedente al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare.



Avv. Rag. Eugenio Testoni
Avv. Stefano Legnani
Avv. Paolo Casati
Dott. Alessandro Bondesan
Dott. Giovanni Peluso

Studio Legale Tributario
Avvocato Rag. Eugenio Testoni
Via Giovio 16 22100 Como
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della Comunicazione; pertanto per i contribuenti con liquidazioni periodiche mensili occorre compilare un modulo per ciascun mese che compone il trimestre, per i contribuenti trimestrali dovrà essere compilato un solo modulo.

I contribuenti che esercitano più attività per le quali tengono per obbligo di legge o per opzione la contabilità separata devono, in via generale, presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni **se**, per le diverse attività esercitate, effettuano sia liquidazioni periodiche mensili sia trimestrali. Se invece hanno la stessa periodicità (mensile o trimestrale) devono presentare la Comunicazione riepilogando nel modulo relativo a ciascun periodo (mese o trimestre) tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate.

Modalità di trasmissione

Lo Studio procederà alla trasmissione della Comunicazione — con le modalità sopra descritte — per conto dei Clienti ai quali forniamo il servizio di gestione della contabilità.

I clienti ai quali NON forniamo il servizio di gestione della contabilità possono scegliere se:

- A. **Fare avere allo Studio il file conforme** che verrà da noi controllato e trasmesso telematicamente; oppure:
- B. **Chiedere al nostro Studio il modello di file Excel** che dovranno compilare e farci avere perché possiamo procedere alla predisposizione della Comunicazione e alla sua trasmissione.

Siamo come sempre a disposizione dei nostri Clienti per maggiori informazioni o chiarimenti.

